

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01091 del 30/01/2018

Proposta n. 1126 del 24/01/2018

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per il trattamento di rifiuti non pericolosi", Comune di Roma Capitale, località Via Charles Lenormant, n. 280 Acilia - Dragona Proponente: DI VEROLI METALLI srl Registro elenco progetti n. 21/2016

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per il trattamento di rifiuti non pericolosi", Comune di Roma Capitale, località Via Charles Lenormant, n. 280 Acilia - Dragona
Proponente: DI VEROLI METALLI srl
Registro elenco progetti n. 21/2016

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 21/06/2016, acquisita con prot.n. 332207 del 23/06/2016, con la quale la proponente DI VEROLI METALLI srl, ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per il trattamento di

rifiuti non pericolosi”, Comune di Roma Capitale, località Via Charles Lenormant, n. 280 Acilia - Dragona, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- l'istanza riguarda la richiesta di incremento dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti in ingresso in un esistente impianto ubicato in zona per insediamenti di tipo produttivo industriale senza modifiche impiantistiche o in termini di estensione territoriale;
- allo stato attuale, come evidenziato anche nella comunicazione di inizio attività ex art. 214 e 216 in base alla quale la Società proponente è in esercizio, l'attività è svolta completamente all'interno del capannone mentre nei piazzali di pertinenza non si effettuano attività produttive, per cui non ci sono acque di prima pioggia;
- il progetto prevede un incremento delle tipologie di rifiuti con nuovi CER non pericolosi (n. 7), tra i quali il codice 160106 relativo ai veicoli fuori uso ma privi di liquidi e componenti pericolosi, l'aumento dei quantitativi di non pericolosi già gestiti (n. 28), l'inserimento di due CER pericolosi, costituiti da batterie e accumulatori (16 06 01* e 20 01 33*), per le sole operazioni R13, su un totale di n. 55 codici CER;
- lo stesso prevede lo svolgimento dell'attività connessa alla gestione dei rifiuti caratterizzati al punto precedente anche sulle aree esterne, per le quali è previsto un adeguamento mediante la realizzazione di:
 - pavimentazione in calcestruzzo armato;
 - rete di raccolta acque meteoriche;
 - impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- il progetto prevede comunque un non trascurabile aumento di quantitativi, passando da un quantitativo pari a 16.750 t/anno a 39.050 t/anno di rifiuti per complessivi 55 codici CER con conseguente incremento del traffico indotto, per cui sarà necessario individuare specifiche prescrizioni per una idonea gestione;
- con riferimento al sistema vincolistico l'area dell'impianto risulta interferire con beni paesaggistici, nello specifico, secondo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, l'area di progetto ricade all'interno della fascia di rispetto di corsi delle acque pubbliche (L.R. 24/98, art. 7), oltre ad essere parzialmente interessata dal vincolo relativo a: “Beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 m” (art.13 c. 3 lett. a L.R. 24/98) per cui sarà comunque necessario condurre una verifica rispetto alla localizzazione della specifica attività;
- come dichiarato in progetto l'area in esame non è collocata in nessuna zona di rischio idraulico, né in alcuna fascia di esondazione;
- con riferimento al Piano Regionale Gestione dei Rifiuti l'impianto presenta l'assenza di idonea distanza dall'edificato urbano, in particolare a distanza inferiore i 500 metri si trova l'agglomerato urbano di Dragona, aspetto anch'esso che necessita di una verifica sulla coerenza rispetto ai criteri di localizzazione;
- in direzione sud/sud-est l'impianto confina con un viadotto;
- per quanto concerne le apparecchiature elettriche ed elettroniche:
 - è previsto in progetto che all'interno dell'impianto saranno gestiti esclusivamente rifiuti non contenenti componenti pericolose, in particolare non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico e gas fluorurati ad effetto serra;
 - lo stoccaggio dei RAEE avverrà all'interno di container scarrabili, sul piazzale esterno dotato di pavimentazione impermeabile e raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

- il progetto prevede la sorveglianza radiometrica sui rottami metallici in ingresso, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse con l'utilizzo di strumentazione fissa (portale) ubicata all'ingresso dell'impianto;
- il proponente evidenzia che è in possesso di autorizzazione n. 69213 del 21/05/2013, per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- per quanto concerne il traffico veicolare indotto dall'attività dell'impianto si verificherà una variazione determinata dall'aumento del quantitativo giornaliero di rifiuti richiesto per cui il traffico veicolare passerà dagli attuali 10 autocarri al giorno fino a 40-50 autocarri in ingresso/uscita al giorno;
- le emissioni in atmosfera risultano essere rappresentate dalle polveri prodotte nelle fasi di carico/scarico dei rifiuti e di movimentazione dei rifiuti sul piazzale dell'impianto;
- il deposito dei rifiuti di carta e cartone, plastica, legno e cavi elettrici isolati avverrà all'interno di cassoni metallici ubicati all'esterno del capannone, sul piazzale all'aperto, per cui si prevede di ubicare nelle immediate vicinanze estintori d'incendio portatili di classe A e che l'attività sarà svolta in conformità al D.M. 03/08/2015;
- il serbatoio di gasolio sarà alloggiato all'interno di un bacino di contenimento, sarà coperto tramite apposita tettoia, in prossimità saranno tenuti due estintori portatili e un estintore carrellato e verrà installata segnaletica di sicurezza;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di disporre l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per il trattamento di rifiuti non pericolosi", Comune di Roma Capitale, località Via Charles Lenormant, n. 280 Acilia - Dragona, proponente DI VEROLI METALLI srl, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Roma Capitale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili integralmente presso la sede regionale dell'Area V.I.A.;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini